

All.2

OGGETTO: istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c e 155-quater, quinquies e sexies delle disp. att. del c.p.c.

Gentili Presidentesse e Presidenti,

a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dal Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, con particolare riferimento all'introduzione degli articoli 492-bis del c.p.c e 155-quater, quinquies e sexies delle disp. att. del c.p.c. che hanno disciplinato l'accesso dei privati alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, pervengono a questa Direzione Regionale numerose richieste di accesso formulate ai sensi dei citati articoli.

Considerato che sono frequenti i casi di domande formulate in maniera generica o carenti della necessaria documentazione, si ritiene utile fornire alcune informazioni essenziali e predisporre un modello standard di istanza al fine di agevolare i professionisti nell'iter procedimentale e, per l'effetto, velocizzare i tempi di risposta dell'amministrazione.

L'accesso da parte di privati alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, è disposto dall'art. 492-bis c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c. (per quanto riguarda le procedure esecutive) e con l'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. (per quanto riguarda le procedure concorsuali e le procedure in materia di famiglia).

Inoltre, l'art. 15 comma 10 della Legge n. 3 del 2012 prevede analogo accesso relativamente agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 196/2003, ora trasfusi nel GDPR, è altresì consentito l'accesso da parte degli eredi alle informazioni dell'archivio dei rapporti finanziari relative al *de cuius*.

In particolare, l'art. 492-bis c.p.c. prevede che, su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione

forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, disponendo che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.

Nelle more della realizzazione delle condizioni per l'accesso diretto previste dall'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c., il successivo art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c. ha dettato una disciplina transitoria finalizzata a non pregiudicare, fin dall'entrata in vigore dell'art. 492-*bis* c.p.c., il diritto del creditore a ricercare i beni del proprio debitore. A tal fine la disposizione prevede che la ricerca degli elementi patrimoniali sia effettuata direttamente dal creditore istante che, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis* c.p.c., può richiedere ai gestori delle banche dati pubbliche le informazioni di interesse. Pertanto ad oggi, in assenza dei presupposti per l'accesso diretto previste dall'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c., trova applicazione unicamente la disciplina transitoria prevista dall'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c.

Nel caso specifico dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492-*bis* c.p.c. e 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., il creditore può chiedere e ottenere dal "gestore" dell'Anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, le informazioni patrimoniali e finanziarie ivi contenute relative al soggetto debitore nei cui confronti intende avviare la fase dell'esecuzione.

1. Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza di accesso, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui ha sede il Tribunale che ha emesso il provvedimento di autorizzazione a favore del creditore procedente e può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata. Pertanto, la Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate è competente per la lavorazione delle istanze relative ad autorizzazioni rilasciate dai Tribunali aventi sede nel territorio della regione Toscana.

2. Trasmissione dell'istanza via PEC

L'istanza deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della Direzione Regionale della Toscana: dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

L'oggetto dell'istanza non deve essere generico ma deve riportare le seguenti informazioni:

<p>“Accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. – Tribunale di _____ Avvocato _____ - R.G. n. _____ - Creditore _____/Debitore _____”.</p>
--

L'istanza di accesso trasmessa tramite posta elettronica certificata, in base ai principi contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, deve essere sottoscritta

dal professionista delegato con firma digitale oppure in maniera autografa allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le istanze sono evase in ordine cronologico, pertanto, **eventuali solleciti non solo non accelerano l'evasione della pratica** ma, all'opposto, possono indirettamente determinarne il rallentamento, sovraccaricando il sistema di registrazione delle istanze in ingresso e impegnando personale aggiuntivo per il loro smistamento e, una volta rilevata la duplicazione, la successiva archiviazione.

Nell'oggetto delle PEC di risposta alle richieste dell'ufficio è necessario riportare esattamente i riferimenti indicati dall'ufficio. Indicare il numero di protocollo dell'istanza e il nome del funzionario di riferimento agevola l'attività di assegnazione e smistamento e riduce i tempi di lavorazione.

3. Istanza e allegati

La richiesta di accesso deve essere presentata dal creditore o dal professionista nominato procuratore di quest'ultimo e deve riportare i riferimenti del creditore e del debitore nonché l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore al quale la Direzione Regionale comunicherà le informazioni richieste.

Le richieste di accesso ex art. 492-bis c.p.c. devono essere presentate utilizzando il modello di istanza di accesso editabile allegato alla presente e pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate della Toscana ([link](#)), da compilare e sottoscrivere digitalmente.

All'istanza di accesso devono essere allegati:

- copia della richiesta di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies o sexies disp. att. c.p.c. presentata al competente Tribunale;
- duplicato informatico dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un suo delegato oppure, in alternativa, copia informatica corredata di attestazione di conformità all'originale¹ ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, sottoscritta dal professionista con firma digitale la cui estensione del file sia preferibilmente "p7m";
- copia della procura conferita dal creditore procedente al difensore (qualora non risulti già dai succitati documenti) da cui si evinca l'incarico di difensore

¹ L'attestazione di conformità all'originale del provvedimento del Giudice è contenuta nel modello di istanza di accesso allegato. Pertanto, il professionista che compila e sottoscrive digitalmente l'apposita dichiarazione contenuta nell'istanza è esonerato dal riproporre l'attestazione di conformità in calce al provvedimento del Giudice.

conferito e la conseguente legittimazione a entrare in possesso delle informazioni richieste;

- la comunicazione di Cancelleria con la quale il Tribunale trasmette tramite PEC l'autorizzazione, da allegare nel caso in cui il provvedimento autorizzativo sia generico. Si fa presente, infatti, che per la trattazione dell'istanza di accesso l'autorizzazione *ex art. 492-bis c.p.c.* deve indicare il creditore istante e consentire la univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale, se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva, se soggetto diverso). L'eventuale generica indicazione del debitore nel provvedimento di autorizzazione non consente infatti la trattazione della richiesta di accesso a meno che i dati che individuano univocamente il debitore non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta di accesso ed inequivocabilmente collegati all'autorizzazione *ex art. 492-bis c.p.c.*, come appunto la PEC di Cancelleria con la quale il Tribunale trasmette l'autorizzazione: in tale comunicazione, infatti, generalmente risultano indicate le parti del procedimento con il relativo numero di Registro Generale, e ciò permette a quest'Ufficio di identificare senza ambiguità il soggetto nei cui confronti viene esercitato il diritto di accesso. In mancanza di tale PEC, potrà essere prodotto qualsiasi altro documento rilasciato dalla Cancelleria che assolva alla funzione di identificare con precisione le parti del procedimento attraverso l'abbinamento dei nomi con il relativo numero di RG, per esempio la scansione o foto della copertina del fascicolo elettronico di cancelleria;
- il prospetto Excel allegato alla presente e pubblicato sul **sito Internet dell'Agenzia delle Entrate della Toscana** ([link](#)), da compilare e inviare (estensione del file "xlsx") contestualmente alla presentazione dell'istanza, nel quale riportare i dati della richiesta come risultanti dalla documentazione sopra indicata. Il file deve essere rinominato con indicazione del codice fiscale del soggetto relativamente al quale viene effettuato l'accesso; in caso di più nominativi, devono essere allegati più file, uno per ciascun soggetto da interrogare.

Per l'elenco analitico dei documenti da allegare si rinvia all'allegato 1 ("*allegati all'istanza*") del modello di istanza di accesso, trasmesso unitamente alla presente.

Al fine del rilascio dei dati richiesti, **l'istanza presentata all'ufficio deve contenere i predetti documenti.**

4. Istanze o comunicazioni non conformi

Le istanze prive dei requisiti sostanziali saranno oggetto di provvedimento di diniego motivato.

A far data dal 18 aprile 2022 le richieste prive dei requisiti formali, compresi il mancato utilizzo del modello di istanza allegato ovvero la mancata trasmissione degli allegati indicati al paragrafo precedente, saranno oggetto di provvedimento di diniego. **L'istanza dovrà essere riproposta integralmente.** Le integrazioni parziali saranno ammesse soltanto a seguito di espressa richiesta da parte dell'ufficio.

5. Tributi speciali

Per la ricerca, la visura e il rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972. L'importo dovuto è comunicato dalla Direzione Regionale con apposita nota di liquidazione.

Il versamento dei tributi speciali deve essere effettuato dal creditore o dal suo procuratore utilizzando il modello di pagamento F24 ed indicando, nella sezione "erario", i seguenti dati:

- codice tributo, 1538;
- anno di riferimento, coincidente con quello di presentazione dell'istanza;
- importo a debito, coincidente con quanto comunicato dall'Ufficio.

Qualora il versamento venga effettuato con modalità "*home banking*" va trasmessa **la quietanza** e non solo la semplice delega o prenotazione di pagamento, normalmente restituita in tempo reale nel momento in cui viene eseguita l'operazione. Diversamente, la documentazione estratta verrà inviata solo dopo che il pagamento sarà verificabile nei sistemi informatici dell'Agenzia.

La documentazione sarà inviata tramite PEC, in quanto modalità di comunicazione che garantisce maggiore sicurezza. Nel caso di espressa richiesta di un'altra modalità di trasmissione, le spese di spedizione dei documenti sono a totale carico del richiedente.

Nei casi previsti da leggi speciali, sarà cura dell'istante richiedere l'esenzione dal pagamento dei Tributi Speciali e documentarne la fattispecie.

Può essere utile ricordare che i tributi speciali non sono dovuti solo in caso di espressa previsione normativa, nei seguenti casi:

- recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.);
- controversie in materia di lavoro (art. 10 della Legge 533/1973);
- procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni (L. 74/1987).

L'ammissione al gratuito patrocinio non è motivo di esenzione dal pagamento dei tributi speciali.

6. Dati forniti dall'Agenzia delle Entrate

Le informazioni oggetto di comunicazione sono:

- la dichiarazione dei redditi più recente tra quelle presentate nell'ultimo biennio
- le certificazioni dei sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo riferite all'annualità più recente tra quelle risultanti nell'ultimo biennio;
- estremi degli atti del registro degli ultimi 10 anni (tipo e valore atto, codici fiscali delle parti, estremi della registrazione);
- l'elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il soggetto ha intrattenuto rapporti nell'ultima annualità presente in banca dati (senza dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti).

Le dichiarazioni IVA sono escluse, in via generale, dalla consultazione, salvo che non siano oggetto di espressa richiesta nell'istanza.

È possibile, qualora ve ne sia interesse, in presenza di autorizzazione del Tribunale, ottenere dati riferiti a periodi anteriori a quelli presi in considerazione, sempre che siano presenti nelle banche dati, presentando una richiesta di integrazione della ricerca.

Si precisa che le informazioni che l'Agenzia delle Entrate fornisce, di regola, agli Organismi di composizione della crisi sono quelle risultanti dall'archivio dei rapporti finanziari in quanto le restanti informazioni, presenti nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, sono disponibili mediante consultazione telematica del "*cassetto fiscale*" del debitore a cui gli Organismi accedono su autorizzazione del medesimo.

L'Agenzia delle Entrate non può, inoltre, fornire informazioni di cui non sia titolare, come quelle relative a dati previdenziali o alla proprietà di auto o natanti del soggetto debitore.

Per quanto riguarda le informazioni ipotecarie e catastali, rimangono ferme le modalità di accesso - presso gli uffici Provinciali competenti o per via telematica - previste dalla vigente normativa.

Eventuali informazioni sulle partecipazioni societarie e sulle cariche ricoperte potranno essere richieste alle competenti Camere di Commercio; per quanto concerne i dati gestiti dal P.R.A. o dalle Capitanerie di Porto occorrerà rivolgersi direttamente a tali enti.

Inoltre, considerato che sono ricorrenti i casi in cui i professionisti presentano richiesta a questa Direzione regionale di ricevere copia di alcuni atti giuridici sinteticamente indicati nell'elenco degli esiti dell'accesso trasmesso, si rappresenta che

tale tipologia di richiesta rientra nell'ordinaria procedura che disciplina il diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il quale va esercitato secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 184/2006. Pertanto, la relativa istanza deve essere presentata alle Direzioni Provinciali presso i cui uffici territoriali sono stati registrati, anche telematicamente, i relativi atti.

7. Aggiornamento delle informazioni con riproposizione del medesimo provvedimento autorizzativo già utilizzato per un primo accesso

Infine, considerata la frequenza del fenomeno, si ritiene opportuno evidenziare che non è possibile riproporre lo stesso provvedimento autorizzativo per ottenere un aggiornamento delle informazioni inerenti il debitore nei confronti del quale sia già stata proposta una prima istanza conclusa con l'acquisizione dei dati richiesti. Tale limite, riconosciuto anche dalle linee-guida interne dell'Agenzia delle Entrate che recepiscono il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale in materia, implica che per verificare se rispetto al primo accesso risultano cambiamenti nella situazione reddituale e finanziaria è necessario che l'istanza sia corredata da nuova autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Si invitano gli Ordini Professionali a diffondere le presenti indicazioni operative ai propri iscritti affinché collaborino, sia pur indirettamente, a una gestione del servizio in linea con le aspettative e sempre più attento alle esigenze dell'utenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE REGIONALE
Pasquale Stellacci
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente